


Data 30.09.2006
Anno 01/2006
N.ro 05/06
PAG. 01/07



NEWS AMBIENTE & SICUREZZA



Sommario	
SPECIALE T.U. AMBIENTALE (D.Lgs. 152/2006)	1
SCADENZIARIO ADEMPIMENTI T.U. AMBIENTALE	2
D.Lgs. 152/2006 Parte II - VIA. VAS e IPPC	3
D.Lgs. 152/2006 Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche	3
D.Lgs. 152/2006 Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	4
D.Lgs. 152/2006 Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	5
D.Lgs. 152/2006 Parte VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni dell'ambiente	6
IL RISCHIO ELETTRICO E VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI D.P.R. 462/2001	6
ADEGUAMENTO MACCHINE, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	7

SPECIALE
T.U. AMBIENTALE
(D.Lgs. 152/2006)
(S.O. G.U. n. 88 DEL 14 Aprile 2006)

14 DICEMBRE 2006

TERMINE ULTIMO PER ESEGUIRE LA "VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" IN BASE AL D.Lgs. 195/06 CHE ABROGA IL D.Lgs. 277/91. LE PRECEDENTI VALUTAZIONI DOVRANNO ESSERE RIFATTE

Il **29 aprile** è entrato in vigore il decreto n. **152/2006** "Norme in materia ambientale", che pone chiarezza ed ordine su tutti i decreti relativi agli adempimenti normativi in termini di ecologia.

Il decreto è suddiviso in 6 parti costituite da 318 articoli e 5 ALLEGATI, per un totale di 424 pagine di testo.

E' un decreto destinato ad una vita travagliata, poiché necessita di numerosi Regolamenti Attuativi, che dovrebbe emanare il Governo anche se molti effetti sono già entrati in vigore.

E sono proprio gli adempimenti già in atto che verranno esaminati in questa NEWS e ribaditi, con le relative scadenze, nei numeri che seguiranno.

Particolare attenzione va rivolta alle **SANZIONI**, che oltre a contenere le solite sanzioni Amministrative e Penali, **RAFFORZANO** il concetto di **INIBIZIONE E/O CHIUSURA DELL'ATTIVITA'**.

In sintesi, il decreto si divide:

- **PARTE PRIMA:** DISPOSIZIONI COMUNI;
- **PARTE SECONDA:** PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC);
- **PARTE TERZA:** NORME IN MA-

TERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DISERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE;

- **PARTE QUARTA:** NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI;
- **PARTE QUINTA:** NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- **PARTE SESTA:** NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE;
- **ALLEGATO I:** INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE;
- **ALLEGATO II:** CRITERI PER VERIFICARE SE LO SPECIFICO PIANO E PROGRAMMA OGGETTO DI APPROVAZIONE POSSA AVERE EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE;
- **ALLEGATO III:** PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA;
- **ALLEGATO IV:** ELEMENTI DI VERIFICA PER L'ASSOGGETTAMENTO VIA DI PROGETTI DELL'ALL. III, ELENCO B, NON RICADENTI IN AREE NATURALI PROTETTE;
- **ALLEGATO V:** INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

TERMINE	PROVVEDIMENTO	RIF. NORMATIVO	SOGGETTI INTERESSATI
60 giorni dall'entrata in vigore	Emanazione delle norme di organizzazione del catasto dei rifiuti	Art. 189 c. 1	Min. Ambiente Min. Att. Produttive
	Emanazione del decreto che disciplina i registri di carico e scarico	Art. 190 c. 1	Min. Ambiente
	Emanazione del decreto che disciplina il trasporto dei rifiuti	Art.193 c. 5	Min. Ambiente
90 giorni dall'entrata in vigore	Regolamento per i piani e programmi VAS	Art. 10 c. 3	Min. Ambiente
	Regolamento progetti sottoposti a VIA	Art. 28 c. 2	Min. Ambiente
	Adozione del decreto che istituisce la commissione tecnico-consultiva per le vantazioni ambientali	Art. 49 c. 1	
	Emanazione del decreto che stabilisce i limiti massimi accettabili per terre e rocce da scavo	Art. 186 c. 3	Min. Ambiente
	Emanazione decreto organizzazione albo gestori ambientali	Art. 212 c. 10	Min. Ambiente
120 giorni dall'entrata in vigore	Entrata in vigore della II parte del decreto (procedure di vantazione ambientale)	Art. 52 c. 1	Min. Ambiente
	Emanazione del decreto che disciplina la gestione dei pneumatici fuori uso (comma 1 art. 228)	Art. 228 c. 2	Min. Ambiente
180 giorni dall'entrata in vigore	Regolamento di determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	Art. 238 c. 6	Min. Ambiente Min. Attività Produttive
	Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue delle aziende ex art. 101 c. 7 e delle piccole aziende agroalimentari	Art. 112 c. 2	Regioni
	Delimitazione degli AIO	Art. 200 c. 2	Regioni
	Pubblicazione dello statuto del CONAI	Art. 223 c. 2	Produttori riuniti in consorzi per l'imballaggio
	Emanazione delle norme tecniche per gli impianti di demolizione dei veicoli fuori uso e per la messa in sicurezza e la individuazione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza	Art. 231 c. 13	Min. Ambiente
12 mesi dall'entrata in vigore	Adeguamento alle disposizioni della IV parte del decreto: gestione dei rifiuti e bonifiche	Art. 177 c. 2	Regioni e Province
	Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti delle forme e dei modi di cooperazione tra enti locali di uno stesso ambito ottimale	Art. 201 c. 1	Regioni
	Messa a disposizione al pubblico dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti	Art.c212 c. 23	Min. Ambiente (Comitato Nazionale)
15 mesi dall'entrata in vigore	Autorizzazioni alle emissioni IN ATMOSFERA	Art. 281 c. 4	I gestori degli impianti e delle attività che ricadevano negli allegati I e II del decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 1991

D.Lgs. 152/2006 Parte II - VIA, VAS e IPPC

Il decreto legislativo parte II, in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), consta di quattro titoli, quarantanove articoli e cinque allegati.

Per quanto concerne i rapporti tra VAS e VIA, l'art. 33 stabilisce che "per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma".

L'art. 34 invece stabilisce le relazioni tra VIA e IPPC: "per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, nonché per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera g), di tali opere o interventi, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale".

IN PARTICOLARE, CON RIFERIMENTO IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL D. Lgs. 59/05 (IPPC), CHE CONTINUANO AD ESSERE VALIDI IN VIRTU' DEL T. U. AMBIENTALE (D.Lgs. 152/06), OCCORRE VERIFICARE L'APPARTENENZA O MENO DELL'ATTIVITA' SVOLTA TRA QUELLE RIPORTATE NELL'ALLEGATO I. SOLO IN QUESTO CASO OCCORRERA' RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC).

IL TUTTO (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) VA RIFERITO ALLA SOMMA DEGLI INQUINANTI DI TUTTI GLI IMPIANTI INTERESSATI PRESENTI NELLO STESSO SITO DI CUI E' RESPONSABILE IL GESTORE (ART. 2, COMMA 1, PUNTO L del D. Lgs. 59/05) E VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI ASPETTI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ACQUE, VIBRAZIONI, CALORE O RUMORE, SUOLO (ART. 2, COMMA 1, PUNTO f

del D.Lgs. 59/05).

DA PRECISARE CHE IN BASE ALL'ART. 5, COMMA 14 DEL D. Lgs. 59/06, L'"AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE", OBBLIGATORIA PER GLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I PREDETTO, UNA VOLTA OTTENUTA SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, VISTO, NULLA OSTA O PARERE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL DECRETO (ARIA, ACQUE, RUMORE, SUOLO, ETC...) CON ESCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. Lgs. 334/99 (RISCHI RILEVANTI).

PERTANTO, LO SVILUPPO DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL DECRETO NON E' ESAUSTIVA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE IPPC IN QUANTO CONTESTUALMENTE OCCORRERA' DIMOSTRARE L'OTTEMPERAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ACQUE, VIBRAZIONI, CALORE O RUMORE, SUOLO, COME GIA' PRIMA DEFINITO.

IN ULTIMA ANALISI OCCORRE TENER CONTO CHE LA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E' PORTATA A 6 ANNI SE L'AZIENDA E' CERTIFICATA ISO 14001 E A 8 ANNI SE CERTIFICATA EMAS, CONTRO I 5 ANNI DI UN'AZIENDA PRIVA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ART. 8 COMMI 2,3 DEL D.LGS. 59/05).

INFINE DA RAMMENTARE, CHE LE SANZIONI PREVISTE POSSONO RAGGIUNGERE I € 52.000,00 SINO ALL'INIBIZIONE DELL'ATTIVITA'.

D.Lgs. 152/2006

Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La parte III del D.L.vo 152/06 ("Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche") dedica la maggior

LE "EMMISSIONI IN ATMOSFERA" ED "IPPC" SONO GLI ASPETTI CHE PIU' COINVOLGONO LA MAGGIOR PARTE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO. INFATTI ANDIAMO DALL'IMPRESA INDUSTRIALE, ALLE AUTOCARROZZERIE, ALLE FALEGNAMERIE, PANIFICI, ROSTICCERIE, RISTORANTI, ETC...

**D.M. 01 DICEMBRE
2004, N. 329**

ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE A PRESSIONE ANTECEDENTI L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA PED (D.Lgs. 93/00), OSSIA MESSE IN COMMERCIO PRIMA DEL 29 MAGGIO 2002

parte dell'articolato alla disciplina delle acque. In particolare, la sezione prima si occupa della difesa del suolo, la sezione seconda concerne la tutela delle acque dall'inquinamento, mentre la sezione terza la gestione delle risorse idriche: il testo procede all'integrazione di diversi atti normativi, tra cui la legge di difesa del suolo (L. 183/89), la legge di riordino delle risorse idriche (L. 36/94) e la legge di tutela della risorsa acqua (L. 152/99), recependo al contempo la Direttiva 2000/60. Premesso questo approccio generale alla sezione II, si evidenzia che dal confronto testuale con il citato **D. Lgs. 152/1999** emergono alcune novità:

- L'art. 74 (definizioni) si segnala principalmente per quanto riguarda la nozione di scarico: infatti, la lettera ff) definisce "**scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione" del tutto coincidente con quella contenuta nella parte IV sui rifiuti. E' di tutta evidenza l'omissione al riferimento della "condotta" presente nel **D. Lgs. 152/1999**, secondo il quale "**scarico**" è l'immissione di acque reflue in un corpo recettore tramite condotta;
- L'art. 74 è oggetto d'interesse anche per ciò che riguarda la definizione di "**rete fognaria**" (lett. dd), intesa come "il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale";

D.Lgs. 152/2006

Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

La Parte IV si segnala per il fatto che il tema della bonifica dei siti contaminati è normativamente abbinato a quello della gestione dei rifiuti.

Lo smaltimento dei rifiuti viene confermato come la forma di gestione a cui fare ricorso solo in via residuale, ossia quando non è possibile fare recupero.

Il capo IV è interamente dedicato alle autorizzazioni (in particolare per quanto concerne i nuovi impianti) e tiene in conto quanto prescritto in materia di VIA e IPPC e prevede una tempistica assai dettagliata.

Il tema della bonifica ricopre un ruolo a sé, e pertanto occupa l'intero Titolo V: anche in questo caso si evidenzia l'importanza ed il ruolo degli accordi di programma (articolo 246), mentre il sistema della responsabilità e delle sanzioni (articolo 254 ss.) è d'interesse perché si arriva alla cessazione della responsabilità oggettiva: l'articolo 242, e. 1 prevede che "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ...", mentre l'articolo 244, comma 4 dispone che "se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito ne altro soggetto interessato, gli intendenti che risultassero necessari ai sensi del presente decreto sono adottati

dall'autorità competente in conformità a quanto disposto dall'art. 250".

Secondo la Commissione del Senato, "per quanto riguarda la disciplina relativa alla bonifica dei siti contaminati, suscita perplessità il venir meno del privilegio generale mobiliare nei confronti del responsabile dell'inquinamento, nonché la modifica riferita all'applicabilità dell'onere reale sulle aree, che indebolisce sensibilmente la posizione della Pubblica amministrazione nel momento in cui essa è chiamata a recuperare le somme spese per la rea-



lizzazione in danno degli interventi.

Desta poi preoccupazione la previsione della messa in sicurezza operativa per i siti con attività in essere.

A riguardo, sottolinea che la bonifica in questi casi sarebbe rimandata indefinitamente fino alla dismissione delle attività.

Per quanto riguarda gli aspetti di valenza tecnica, ... fa presente che, ai fini della bonifica dei siti contaminati, il provvedimento in titolo prevede che siano fissate concentrazioni soglia di contaminazione che costituiscono valori di attenzione al di sopra dei quali sono necessarie la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

La bonifica del sito è pertanto necessaria solo

**MANCATO
OTTEMPERAMENT
O DEGLI
ADEMPIMENTI**

**NORMATIVI PER
AMBIENTE E
SICUREZZA:**

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

**E PENALI E/O
INIIBIZIONE
ATTIVITA'**

quando l'analisi di rischio sito specifica evidenzia che la situazione esistente pone rischi per la salute.

Tale impostazione, appare ... palesemente contraria alla disciplina europea, che impone l'adozione dell'analisi di rischio solo per i terreni e non per le acque.

Detta analisi... dovrebbe essere comunque supportata dalla validazione da parte di un'istituzione scientifica per garantire l'"omogeneità delle valutazioni e la corretta gestione ed utilizzazione dei dati di ingresso".

Il Titolo VI, invece, si occupa interamente delle sanzioni: poiché l'articolo 254 dispone che "restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia".

D.Lgs. 152/2006 Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

La parte V del D. Lgs. 152/06 titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", è composto di 32 articoli, suddivisi in tre titoli, e di ben 10 Allegati relativi a: *valori di emissione e relative prescrizioni (I), grandi impianti di combustione (II), emissione di composti organici volatili (III), impianti ed attività in deroga (IV); emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti (V),*

D.P.R. 462/01

VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

OBBLIGO DI DENUNCIA PER ATTIVITA' CON ALMENO UN DIPENDENTE

criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione (VI), operazioni di deposito di benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione (VII), impianti di distribuzione di benzina (VIII), impianti termici civili (IX) e disciplina dei combustibili (X).

Il decreto si divide in tre parti, di cui una prima più ampia riferita genericamente allo svolgimento di impianti e attività che producono emissioni in atmosfera, esclusi gli impianti di incenerimento rifiuti, che sostanzialmente si sostituisce al D.P.R.

n. 203/88 abrogandolo in toto, unitamente a quelli che venivano considerati i decreti tecnici di sua attuazione: il **D.M. 8 maggio 1989** "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione"; il **D.M. 12 luglio 1990** "Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" e il **D.P.R. 25 luglio 1991** in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.

Anche altri provvedimenti vengono abrogati espressamente, tra cui le norme che riguardano sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, quelle per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori e quelle per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina sempre ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.

Poi, c'è una seconda parte relativa agli impianti termici di uso civile, come espressamente previsto dalla legge delega, e con contestuale abrogazione della **legge n. 615/66** e del suo regolamento di attuazione ovvero il **D.P.R. n. 1391/1970**; infine, una terza ed ultima relativa alle caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti, anche in questo caso, con espressa abrogazione del **D.P.R. 8 marzo 2002** che regolamentava appunto le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché del **D.P.R. n. 395/2001** relativo alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liqui-

di e delle norme in materia di uso del pet-coke negli impianti di combustione.

Il decreto legislativo **152/06** in questo Titolo 1, come detto, si riferisce a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Gli impianti sono definiti in modo ben diverso dalla precedente nozione data dal **D.P.R. n. 203/88**, come molte altre definizioni.

Per tutti gli impianti che producono emissioni che devono essere installati, trasferiti o modificati, anche solo relativamente alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, il nuovo decreto prevede la necessaria richiesta di autorizzazione all'autorità competente indicata, ovvero Regione o provincia autonoma, o la diversa autorità eventualmente indicata dalla Regione stessa.

Restano esclusi gli impianti sottoposti alla nuova disciplina IPPC e le seguenti tipologia indicate dal decreto stesso:

- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X, a gasolio o a biodiesel;
 - impianti di combustione alimentati ad olio combustibile e di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
 - impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
 - impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di
- potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e tali procedure sono state espletate;
 - impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
 - gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
 - gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
 - impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
 - impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, teratogene o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I, parte II.

Restano anche esclusi

DATORE DI LAVORO SEMPRE IN PRIMO PIANO ANCHE PER L'ECOLOGIA



si dalla autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti.

Per questi i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Procedimenti autorizzatori dedicati sono invece previsti per le attività di verniciatura e le attività di lavorazione, trasformazione o conservazione dei materiali agricoli o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

La durata dell'autorizzazione è di 15 anni.

Questa è una novità rispetto all'impianto del D.P.R. n. 203/88 ove le autorizzazioni venivano semplicemente indicate come provvisorie o definitive.

Le autorizzazioni definitive attestavano la piena conformità dell'impianto al sistema normativo (limiti di emissione, tecnologia, prestazioni d'impianto, eco...), mentre le autorizzazioni provvisorie potevano essere rilasciate sia nel caso di continuazione dell'attività di un impianto in attesa di adeguamento (art. 13), sia ogni qualvolta l'autorità competente ritenga non ancora maturo il rilascio di una autorizzazione definitiva, per esigenze di accertamento o di verifica di specifiche circostanze di funzionamento.

Nel nuovo decreto è previsto un "controllo di accertamento" entro i primi sei mesi di inizio attività dell'impianto, e poi è data la generica possibilità di effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie.

La parte finale del

Titolo I (con riferimento specifico all'Allegato III) è dedicata, in modo dettagliato, alle emissioni di composti organici volatili (COV), anche di quelli derivanti dal deposito della benzina e sua distribuzione e dalle operazioni di rifornimento degli autoveicoli.

L'unico caso di arresto non alternativo è previsto quando vi è il superamento dei limiti di emissione e conseguente superamento anche dei valori di qualità dell'aria.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie di un certo rilievo (da 15.493 € a 154.937 €) solo per il superamento delle emissioni di COV.

Il D.P.R. 203/88, inoltre, viene espressamente abrogato, e con esso viene finalmente abbandonato il concetto di "migliori tecnologie disponibili", riferito alla possibilità per le imprese di supportare i costi, aderendo invece al concetto, ben più evoluto, di migliori tecniche disponibili, così come del resto previsto nella recente disciplina IPPC.

30 GIUGNO 2006

**TERMINE ULTIMO
PER
L'ADEGUAMENTO
ALLA
DIRETTIVA ATEX
"VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
ESPLOSIONE"
(D.Lgs. 233/03)**

D.Lgs. 152/2006 Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni dell'ambiente

La Parte VI del Decreto Legislativo, che riprende in larga parte la disciplina europea della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, abroga espressamente l'unico riferimento normativo italiano in materia fino ad oggi, ovvero l'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349.

La procedura - stragiudiziale o amministrativa trova applicazione quando nel corso dell'istruttoria sia dimostrata la sussistenza dei requisiti di imputazione soggettiva del dolo e della colpa.

Prevede infatti il comma 2 dell'art. 311 che **"chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamento doverosi, con dolo o colpa, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarci-**

01 GENNAIO 2006

**ENTRATO IN VIGORE IL
D.Lgs. 187/05 SULLA
"VALUTAZIONE DEL
RISCHIO VIBRAZIONI"**

mento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato".

IL RISCHIO ELETTRICO E VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI D.P.R. 462/2001

1° COLLAUDO

DENUNCIA ALLA AUSL ED ISPEL CON INVIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA DITTA INSTALLATRICE.

VERIFICHE PERIODICHE QUINQUENNALI

RICHIESTE AD AUSL O ORGANISMO PRIVATO NOTIFICATO PER IMPIANTI ORDINARI

VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI

RICHIESTE AD AUSL O ORGANISMO PRIVATO NOTIFICATO PER IMPIANTI IN AMBIENTI A RISCHIO D'INCENDIO, ESPLOSIONE E LOCALI MEDICI ED ASSIMILATI (CENTRI DI ESTETICA, FARMACIE, ETC...E COMUNQUE DOVE VI E' PRESENZA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI).

OBBLIGO DI PROGETTO

- ATTIVITA' CON AREE, COMPRESI MAGAZZINI, UFFICI ED AMBIENTI ESTERNI SUPERIORI A 200 mq;
- AMBULATORI MEDICI E SIMILARI;
- ATTIVITA' ASSOGGETTATE AL C.P.I.;
- ATTIVITA' IN CUI E' PRESENTE IL

“RISCHIO ESPLOSIONE”;

- EDIFICI CIVILI CON POTENZA SUPERIORE A 6 Kw;
- ABITAZIONI PRIVATE CON SUPERFICIE SUPERIORE A 400 mq.

REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

AMBULATORI MEDICI E SIMILARI (FARMACIE, FISIOTERAPIA, CENTRI DI ESTETICA)

MISURA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO

ATTIVITA' CON PRESENZA DI CABINA ELETTRICA MT/BT

VERIFICA ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

ATTIVITA' ASSOGETTATE AL C.P.I ED ATTIVITA' IN CUI E' PRESENTE IL “RISCHIO ESPLOSIONE”

ADEGUAMENTO MACCHINE, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Si dovrà procedere all'esame delle macchine, apparecchiature ed impianti rientranti nella definizione di “MACCHINA” di cui all'art. 1 del D.P.R. 459/96 (DIRETTIVA MACCHINE).

Ossia si dovrà eseguire una “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” relativa allo stato sia documentale che fattivo di tutte quelle “ATTREZZATURE DI LAVORO” presenti c/o le unità lavorative tenendo conto della tipologia di esse e delle normative applicabili in funzione delle date di “MESSA IN SERVIZIO”.


Predetta valutazione consiste nello sviluppo della “RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTREZZATURE



RE DI LAVORO” CON INVENTARIO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI DI PRODUZIONE RIENTRANTI NELLA DIRETTIVA MACCHINE PER POI EFFETTUARE EVENTUALI ADEGUAMENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA Legge 62/05, PER LE MACCHINE ANTECEDENTI IL 31.12.96.

Inoltre va eseguita la “RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO” ED EFFETTUARE EVENTUALI ADEGUAMENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO STESSO, OSSIA PER MACCHINE ANTECEDENTI IL 05.12.98.

La “VERIFICA” di quanto prima esposto dovrà tener conto delle altre direttive recepite dopo il 31.12.96 e più precisamente si dovrà tener conto della “MARCATURA CE” che contenga, a seconda i casi, la “DIRETTIVA ATEX” (D.Lgs. 233/03) per elementi con “RISCHIO DI ESPLOSIONE”, la “DIRETTIVA PED” (D.Lgs. 93/00) per componenti assoggettati a pressioni superiori a 0.5 bar, nonché alla “DIRETTIVA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” (D.Lgs. 46/97) per le applicazioni mediche.



SUL PROSSIMO NUMERO

SPECIALE ADEMPIMENTI NORMATIVI:

- VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE;
- VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE;
- VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI.